



# ACCORDO QUADRO



<b>OGGETTO</b>	<i>Concessione di servizi di refezione scolastica e collettiva</i>
----------------	--

<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

<b>SOGGETTI ADERENTI</b>	<i>Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccò e Valbrevenna</i>
--------------------------	---

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
----------------------------	--

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Maurizio Torre</i>
--------------------------------------	-----------------------

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Città Metropolitana</b> .....	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
<b>Concorrente</b> .....	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Concessionario</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione</i>

<b>SOMMARIO</b>		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Disciplina di riferimento.....	3
Articolo 3	Disciplina dell'accordo quadro .....	4
Articolo 4	Valore dell'Accordo Quadro.....	4
Articolo 5	Durata dell'accordo quadro.....	5
Articolo 6	Durata della singola concessione .....	5
Articolo 7	Affidamento dei contratti derivati.....	6
Articolo 8	Luogo di esecuzione.....	6
Articolo 9	Obblighi in materia di sicurezza - DUVRI.....	7
Articolo 10	Risoluzione dell'accordo quadro.....	7
Articolo 11	Cauzione definitiva .....	8
Articolo 12	Clausola di rinvio .....	8
Articolo 13	Spese contrattuali .....	8
Articolo 14	Foro competente.....	8

## Articolo 1 Oggetto

L'accordo quadro ha per oggetto la concessione da parte dei comuni aderenti dei servizi di refezione scolastica e collettiva a favore degli utenti e del personale addetto ai servizi socio-educativi nelle seguenti strutture:

- (a) asili nido
- (b) scuole dell'infanzia (materna)
- (c) scuole primarie (elementare)
- (d) scuole secondarie di primo grado (medie inferiori)
- (e) centri estivi comunali
- (f) centri diurni/anziani
- (g) centri per ragazzi
- (h) alloggi per anziani

La concessione comprende anche le seguenti prestazioni:

- (1) la gestione dei Centri di Cottura Comunali che dovranno essere utilizzati per produrre i pasti;
- (2) tutte le attività e le operazioni propedeutiche, comprese, connesse, complementari ed accessorie alla refezione;
- (3) la gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio (rilevazione delle presenze giornaliere, ordine dei pasti, ecc.) con modalità informatizzate;
- (4) la riscossione delle rette (addebito e incasso dei pagamenti dell'utenza), la gestione del recupero dei crediti nei confronti degli utenti e il rischio di eventuali insoluti

## Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'accordo quadro e i contratti da esso derivati sono disciplinati da:

- (1) Il documento denominato "Condizioni Contrattuali",
- (2) Il documento denominato "Capitolato Speciale d'Oneri",
- (3) L'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato "Progetto Offerta".

Per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di ristorazione collettiva e scolastica:

- il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, adottate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni con provvedimento del 29 aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010;
- le Linee guida sulla ristorazione scolastica, Anci-Angem-Oricom 2015
- le Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria, approvate con DGR 333/2015.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica e dei servizi sociali.

### **Articolo 3    Disciplina dell'accordo quadro**

L'accordo quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario.

Hanno aderito all'accordo quadro i seguenti comuni della Città Metropolitana di Genova: Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna. La sottoscrizione dell'accordo quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Comuni.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione delle concessioni che saranno attivate dai Comuni.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall'accordo quadro.

### **Articolo 4    Valore dell'Accordo Quadro**

L'importo del prezzo unitario a base di gara è stabilito in € 5,50 (oneri fiscali esclusi).

Il valore presunto del presente Accordo Quadro, è stimato in € 4.785.000,00 (€ 797.500,00 annui), I.V.A. esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 33.522,00 (€ 5.587,00 annui), non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 86 comma 3 ter del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'importo così determinato tiene conto del valore complessivo delle concessioni che potranno essere attivate dai Comuni nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi del successivo Articolo 5 "Durata dell'Accordo Quadro", ed è stimato sulla base del numero totale annuo presunto dei pasti valutato in n° 145.000 quale valore medio dei pasti effettivamente somministrati negli ultimi tre anni all'utenza scolastica ed extrascolastica, come individuata all'Allegato 1- "Dati ristorazione scolastica" e all'Allegato 2 - "Dati ristorazione extrascolastica" del Capitolato Speciale d'Oneri.

I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti che dovranno essere prodotti, distribuiti, confezionati e trasportati e il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti

Riduzioni o aumenti delle somministrazioni mediamente previste sono fin d'ora consentiti e accettati sia in caso di eventi indipendenti dal Comune (es. autorità scolastiche, Regione, Stato, ASL, etc.), sia in caso di modifiche dell'organizzazione delle scuole (chiusura/apertura di plessi o di sezioni, modifica di moduli e orari, ecc.) sia per cause di forza maggiore.

I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dal Concessionario, si riservano la facoltà di variare i luoghi di somministrazione, comunque individuati nell'ambito del territorio comunale e gli orari di svolgimento del servizio.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di provvedere ad ulteriori somministrazioni, anche in altri plessi scolastici in cui sarà attivato il servizio durante il periodo di durata del contratto di concessione, alle medesime condizioni e conformemente alla propria offerta.

Le amministrazioni che attualmente non prevedono la somministrazione dei pasti all'utenza extrascolastica, si riservano la facoltà di richiedere, durante il periodo di durata del contratto di concessione, l'attivazione

delle suddette forniture, con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta) da notificare al Concessionario, il quale dovrà provvedere, alle condizioni tutte del presente Accordo Quadro, del Capitolato Speciale d'Oneri, delle Condizioni Contrattuali e conformemente alla propria offerta.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, si verifichi una variazione in diminuzione del numero dei pasti da erogare superiore al 30% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, le parti si riservano di rideterminare il corrispettivo al fine di ristabilire l'equilibrio economico del contratto originario, avuto riguardo all'incidenza che la variazione della prestazione produce sui valori della produzione stimati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

### **Articolo 5 Durata dell'accordo quadro**

L'accordo quadro ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La sottoscrizione dell'accordo quadro può essere anticipata, per quanto previsto dall'articolo 11, commi 9, ultimo periodo, e 12, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dei contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti.

Qualora alla scadenza dell'accordo quadro o dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del Concessionario.

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Non è considerato recesso la chiusura di una commessa qualora la domanda di servizio sia assorbita da altra struttura dei Comuni nell'interesse dei quali l'accordo quadro è sottoscritto.

### **Articolo 6 Durata della singola concessione**

Il contratto derivato attivato dal Comune in applicazione dell'accordo quadro ha durata massima triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, o dall'avvio dell'esecuzione del servizio se anticipata.

In ogni caso il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2016, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare la uniformità dei rapporti negoziali.

Ferma restando la vigenza dell'accordo quadro, qualora alla scadenza del primitivo contratto derivato perdurino le condizioni che hanno determinato l'affidamento della concessione e il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente, il Comune, accertatane la convenienza, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto derivato di durata massima triennale.

Le condizioni economiche dei contratti attivati successivamente al primo triennio di esercizio della concessione dovranno essere rinegoziate anche alla luce dell'intervenuto ammortamento degli investimenti iniziali.

## **Articolo 7    Affidamento dei contratti derivati**

I Comuni affidano la concessione con proprio provvedimento di autorizzazione a contrarre, assumendo i relativi impegni di spesa e indicando il nominativo del Responsabile unico del procedimento.

I provvedimenti di autorizzazione a contrarre riportano, altresì, le motivazioni che hanno reso necessaria l'eventuale sottoscrizione dell'accordo quadro in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:

- (1) cauzione definitiva;
- (2) polizza assicurativa;
- (3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi dell'Articolo 14 delle Condizioni contrattuali.

Le prestazioni e le condizioni contrattuali restano quelle definite dall'accordo quadro.

Affidando la concessione il Comune individua le strutture in cui deve essere erogato il servizio di refezione scolastica e collettiva a favore degli utenti e del personale addetto ai servizi socio-educativi. Sono in tal modo indicati i centri di somministrazione e di cottura.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, durante il periodo di validità dell'accordo quadro e della concessione, di modificare l'ubicazione dei centri di somministrazione, nonché di richiedere nell'ambito del proprio territorio, la somministrazione, anche in plessi scolastici e strutture inizialmente non previsti.

L'attivazione delle suddette somministrazioni deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, al Concessionario, che dovrà provvedere nel rispetto delle condizioni contrattuali tutte e conformemente all'offerta presentata.

L'affidamento dei contratti derivati deve essere comunicato al Concessionario a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, allegando il provvedimento di autorizzazione a contrarre, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del servizio, fatta eccezione per i contratti che devono avere inizio tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2016.

Gli affidamenti possono essere formalizzati mediante stipulazione di specifica scrittura privata. Il Concessionario s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all'offerta presentata.

L'attivazione delle nuove forniture deve essere comunicata al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi.

Le singole Amministrazioni, in corso di rapporto e alle medesime condizioni contrattuali, si riservano la facoltà di variare i luoghi di somministrazione (sempre nell'ambito del territorio comunale) e gli orari di svolgimento del servizio.

## **Articolo 8    Luogo di esecuzione**

I centri di cottura sono quelli individuati per ciascun Comune nella tabella inserita nell'Articolo 21 del Capitolato Speciale d'Oneri, con relativa ubicazione.

I centri di cottura potranno essere modificati previo accordo tra le parti e comunque in tutti i casi che le strutture in cui sono ubicati risultino inadeguate e incompatibili con l'attività di preparazione e confezionamento dei pasti.

Il Concessionario può presentare proposte di razionalizzare e modificazione dei centri di cottura e della loro ubicazione, che i Comuni si riservano di valutare a loro piena discrezione.

I centri di somministrazione sono quelli individuati per ciascun Comune nell'Allegato 1– “Dati ristorazione scolastica” e nell'Allegato 2 – “Dati ristorazione extrascolastica” del Capitolato Speciale d’Oneri, riportando le seguenti informazioni:

- (a) tipologia di struttura
- (b) denominazione,
- (c) indirizzo,
- (d) operatività su base settimanale,
- (e) centro di cottura di riferimento
- (f) distanza chilometrica dal centro di cottura;
- (g) periodicità ed orari presunti di somministrazione dei pasti;
- (h) numero utenti;
- (i) tipologia dei pasti.

Il servizio di refezione deve essere svolto con le modalità operative e il calendario indicato da ogni singolo Comune.

Per quanto concerne la refezione scolastica l’operatività del servizio è prevista dai responsabili degli istituti comprensivi siti nei Comuni in funzione del calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione Liguria, normalmente fissando l’avvio del servizio alcuni giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico con termine nella prima settimana di giugno.

I comuni si riservano, nell’ambito dei propri territori, di attivare nuovi centri di somministrazione o di modificare l’ubicazione di quelli in oggi individuati per ciascuna delle tipologie previste dall’accordo quadro.

### **Articolo 9    Obblighi in materia di sicurezza - DUVRI**

L’Accordo Quadro è integrato dal “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo a tutti i Comuni aderenti recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico del Concessionario (Allegato 5 – “DUVRI” del Capitolato Speciale d’Oneri).

Il Concessionario è tenuto all’osservanza del suddetto documento così come integrato, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Il Concessionario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle vigenti disposizioni igienico – sanitarie.

### **Articolo 10    Risoluzione dell’accordo quadro**

La risoluzione di un singolo contratto derivato e/o il recesso unilaterale dal contratto stesso da parte di un Comune, conseguente a inadempimento del Concessionario o alla perdita delle condizioni richieste ai fini dell’esecuzione della concessione e/o al permanere della capacità contrattuale, costituiscono altresì causa di

risoluzione dell'accordo quadro.

Il Comune che intende avvalersi di tali facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri comuni committenti l'intenzione di risolvere la concessione o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.

La Città Metropolitana e i Comuni committenti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo e dai singoli contratti di attivazione dei servizi, senza oneri a proprio carico, qualora dovessero venire a conoscenza della sussistenza a carico dell'Impresa aggiudicataria di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione antimafia.

Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'amministrazione di chiedere la risoluzione dell'accordo quadro.

#### **Articolo 11 Cauzione definitiva**

Il Concessionario si impegna a prestare una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, beneficiario ogni singolo Comuni committente. La cauzione dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità meglio descritte all'Articolo 20 delle Condizioni Contrattuali.

#### **Articolo 12 Clausola di rinvio**

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto e dai suoi allegati, le parti rinviano al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Articolo 13 Spese contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dei Comuni committenti.

#### **Articolo 14 Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.